



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 69

TRASMESSA: ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

seduta del 23 DICEMBRE 2013

Adunanza in prima convocazione

Oggetto:

REVOCA / ANNULLAMENTO DELLA VARIANTE AL PRG'95 VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 41 COMMA 3 DELLA L.R. 20/2000 E SUCC. MOD. ED INT., DENOMINATA "DICEMBRE 2008" E CONTESTUALE SOSTITUZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 26/03/2013

L'anno (2013) questo giorno VENTITRE (23) del mese di DICEMBRE alle ore 17:00 in Russi, presso la Residenza Comunale e nell'apposita sala delle adunanze;

In seguito a determinazione del Sindaco ed ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, si è adunato il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello, risultano presenti:

RETINI SERGIO.....S	GHIRARDINI DANIELE.....S
BALBI LUCA.....S	MEINARDI EMANUELE.....N
BARTOLOMEI ROBERTA.....S	TARRONI GIOVANNI.....S
BENTINI PIERGIORGIO.....S	NANNI SUSANNA.....S
BRUNETTI VIVIANA.....S	SALVATORI ALESSANDRO.....N
CASALI VALENTINA.....N	SILVESTRI MARIO.....S
CELLINI ANGELO.....S	SPADA FILIPPO.....N
CONTI ENRICO.....S	VANICELLI PIETRO.....S
FABBRI RAFFAELE.....S	VENTURI ROBERTO.....N
FACCHINI MARIA GIOVANNA.....S	ZOLI MANUELA.....S
FOLAGHI FAUSTO.....S	

Sono inoltre presenti i Signori Assessori:

DONATI PAOLO.....N	CALISTI LINO.....S
BOSI ENZO.....S
ERRANI LAURA.....S
TANESINI DANIELE.....S	

non facenti parte del Consiglio Comunale (art. 32 dello Statuto Comunale).

Assume la presidenza il Sig. MARIO SILVESTRI, assistito dal Segretario Generale D.SSA ANGELA GRATTONI.

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i Signori Consiglieri:

1) NANNI SUSANNA 2) CELLINI ANGELO 3) CONTI ENRICO

Per la trattazione del presente oggetto, la seduta è pubblica.

Oggetto: REVOCA / ANNULLAMENTO DELLA VARIANTE AL PRG'95 VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 41 comma 3 DELLA L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., DENOMINATA "DICEMBRE 2008" e contestuale sostituzione della Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 26/03/2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Russi è dotato di Piano Regolatore Generale adottato in data 25/01/1996 con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 ed approvato in data 30/04/2007 con Delibera Provinciale n. 453;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 08/01/2009 è stata adottata la Variante al PRG'95 vigente ai sensi dell'Art. 41 comma 3 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., denominata "DICEMBRE 2008";
- che la Variante adottata prevedeva le seguenti modifiche cartografiche:
 1. adeguamento del PRG a quanto disposto con il PIAE della Provincia di Ravenna e con il PAE del Comune di Russi, relativo alla Cava Ca'Babini – comparto Gattelli;
 2. correzione del seguente errore cartografico: identificazione di Zona D2.3 – Servizi alla viabilità in area già utilizzata da impianto di distribuzione carburanti;
 3. inserimento di nuova area per servizi pubblici ed in particolare destinata a “Parcheggio pubblico” Zona F1.2;e le seguenti modifiche normative:
 1. adeguamento del PRG a quanto disposto con il PIAE della Provincia di Ravenna e con il PAE del Comune di Russi;
 2. adeguamento normativo relativo ai criteri per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e per il potenziamento e ristrutturazione degli impianti esistenti ai sensi della Delibera di Consiglio Regionale n. 355 del 08/05/2002;
- che alla Variante adottata sono allegati i seguenti elaborati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 1. Relazione Tecnica;
 2. Norme Tecniche di Attuazione: testo comparato
 3. P.R.G. 95 – ESTRATTO della Tavola n. 6: GODO OVEST relativo ad area di parcheggio pubblico – stato attuale
 4. P.R.G. 95 – ESTRATTO della Tavola n. 6: GODO OVEST relativo ad area di parcheggio pubblico – proposta di variante
 5. P.R.G. 95 – ESTRATTO della Tavola n. 6: GODO OVEST relativo a distributore carburanti– stato attuale
 6. P.R.G. 95 – ESTRATTO della Tavola n. 6: GODO OVEST relativo a distributore carburanti – proposta di variante
 7. P.R.G. 95 – ESTRATTO della Tavola n. 10: SAN PANCRAZIO OVEST relativo COMPARTO GATTELLI - stato attuale
 8. P.R.G. 95 – ESTRATTO della Tavola n. 10: SAN PANCRAZIO OVEST relativo COMPARTO GATTELLI - proposta di variante
- che si è provveduto alla pubblicazione all'Albo Pretorio ed al deposito presso l'Ufficio Segreteria del Comune dal 07/04/2009 per 60 giorni, durante i quali non sono pervenute osservazioni;
- che, in data 06/04/2009, si è provveduto alla trasmissione della Delibera alla Provincia di Ravenna, ad AUSL e ad ARPA per il parere di competenza;

- che in data 26/06/2009, con nota Prot. 7584, è stato inoltrato ai medesimi Enti, quale atto integrativo della documentazione di Variante, il Rapporto Preliminare VAS (ai sensi del D.lgs. n. 4/2008) finalizzato alla verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- che l'AUSL di Ravenna ha espresso parere favorevole, agli atti con nota nostro Prot. 8360 del 16/07/2009;
- che ARPA Ravenna ha espresso parere favorevole condizionato ad alcune prescrizioni riguardanti gli impianti di distribuzione carburanti, agli atti con nostro Prot. 5212 del 11/05/2011;
- che la Provincia di Ravenna si è espressa con Delibera di Giunta Provinciale n. 531 del 28/12/2011 ad oggetto "Comune di Russi: variante al PRG 95 denominata "Dicembre 2008" adottata dal Consiglio Comunale con Del. n. 1 del 08/01/2009. Formulazione osservazioni ai sensi dell'Art. 15, comma 5, della L.R. 47/78, così come modificato dall'Art. 12 della L.R. 6/95. Valutazione ambientale ai sensi dell'Art. 5 della L.R. 20/2000. Espressione di parere ai sensi dell'Art. 5 della L.R. 19/2008" come segue:
 - parere favorevole, vincolato alle condizioni poste da ARPA, per quanto riguarda la Valutazione di sostenibilità ex Art. 5 della L.R. 20/2000;
 - formulazione delle seguenti osservazioni, ex Art. 15, comma 5, della L.R. 47/78, così come modificato dall'Art. 12 della L.R. 6/95, di carattere urbanistico:
 1. la proposta di variante relativa alla nuova zona F2.1 "Parcheggio pubblico" risulta non conforme al PSC e pertanto non ammissibile;
 2. la disciplina relativa alle aree oggetto di variante dovrà corrispondere a quanto disposto dal PTCP all'art. 3.20c delle NTA e ripreso dal PSC adottato, "Paleodossi di modesta rilevanza" art. 2.6 lettera c);
 3. si chiede di cassare la modifica cartografica, riportata al punto 1, relativa all'individuazione delle zone di cava;
 4. relativamente al rischio sismico, prima dell'approvazione della Variante l'Amministrazione comunale dovrà effettuare, per le aree oggetto di variante, un'analisi approfondita (terzo livello di approfondimento);
- che in data 26/03/2013 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 è stata revocata ed annullata la Variante al PRG'95 vigente ai sensi dell'Art. 41 comma 3 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., denominata "DICEMBRE 2008" adottata con la summenzionata delibera, sul presupposto che: 1) mancava la necessaria modifica cartografica collegata alla modifica normativa prevista all'art.XI.9 (Progetti Unitari di riqualificazione ambientale) delle NTA; 2) erano nel frattempo intervenute modifiche normative sovraordinate che rendevano superati gli interventi normativi posti a base della variante adottata, sia in relazione alla normativa sui carburanti, incidente sulla proposta modifica delle sottozone destinate ai servizi della mobilità e agli impianti di carburanti, sia in relazione all'adeguamento del PAE rispetto alle sopraggiunte modifiche del PIAE;

CONSIDERATO:

- che in data 05/01/2011 la Provincia di Ravenna ha dato avvio alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), comprensiva di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), relativa al progetto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi, ex D.Lgs. n. 36/2003, e definita atta a ricevere rifiuti ex art. 6, comma 7, lettera c) del DM 27/09/2010, presentato dalla Società Calderana S.r.l., e localizzato nell'area dell'"ex cava della Calderana";

- che la Variante al PRG adottata nel 2009 prevedeva per l'area denominata "ex cava Calderana", la modifica della zona urbanistica di appartenenza che sarebbe passata da Zona I di tutela e vincolo ed in specifico I.2 (zone cespugliate e/o incolte) e I.3 (zone umide), soggette a progetto unitario di riqualificazione ambientale, a Zona E1, agricola normale, su cui vigevano le disposizioni del PAE vigente per la attività estrattiva;
- che in data 22/05/2013 è stato proposto dalla Società Calderana s.r.l. ricorso al TAR Emilia Romagna contro il Comune di Russi e contro la Provincia di Ravenna, per l'annullamento previa sospensione della succitata deliberazione C.C. n. 14 del 26/03/2013;
- che il TAR, nella udienza cautelare del 04/07/2013 con ordinanza n.298/2013 ha sospeso l'efficacia della Delibera di Consiglio Comunale n. 14 dl 26/03/2013 in quanto i vizi di natura tecnica non costituiscono illegittimità, bensì errore omissivo sanabile mediante integrazione e riadozione dell'atto;
- che la medesima ordinanza ritiene, ovviamente, impregiudicata per il Consiglio Comunale ogni eventuale rivalutazione discrezionale della attualità e della persistenza dell'interesse della previsione pianificatoria;

VALUTATO:

- che tale specifica modifica urbanistica era stata adottata, dalla precedente Amministrazione, in via principale, per semplificare le procedure autorizzative dell'attività imprenditoriale che poteva insediarsi nell'area;
- che, in fase di adozione della Variante al PRG, l'Amministrazione allora in carica non era a conoscenza della portata del progetto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi che sarebbe stato presentato e, quindi, non poteva essere in grado di valutare correttamente le ricadute che tale progetto avrebbe potuto avere sul territorio;
- che nel marzo 2010 è stata rilasciata, alla Società Calderana srl, Autorizzazione convenzionata per attività estrattiva, vincolata alla presentazione, entro 6 mesi dal rilascio, di un Progetto Unitario di sistemazione dell'intera area interessata dal Polo estrattivo, in cui fosse adeguatamente documentata la verifica delle condizioni della preesistente discarica RSU, e finalizzato a garantire il recupero e la riqualificazione ambientale dell'area;
- che il progetto, relativo ad una discarica per materiali inerti contenenti amianto, per un totale di circa 570 mila tonnellate di materiale da stoccare, presentato alla Provincia di Ravenna, competente in relazione al procedimento di VIA e di AIA implica evidentemente un impatto sul territorio ben superiore a quello ipotizzato ed atteso;
- che l'area in questione, essendo una piccola zona umida costituita dai bacini di una cava dismessa, ove sono presenti aspetti vegetazionali naturali e semi naturali, rappresenta uno dei molteplici scenari rinaturalizzati peculiari e tipici presenti nella Provincia di Ravenna;
- che il PTCP di Ravenna nella Tavola 6, "Progetto reti ecologiche in Provincia di Ravenna", individua l'area come elemento di rilievo territoriale più significativo del progetto delle reti ecologiche provinciali, identificandolo, in forma ideogrammatica, quale *Ambito entro cui potenziare o riqualificare gangli della rete ecologica* collegato strettamente ad una *fascia territoriale entro cui realizzare corridoi ecologici complementari*;

- che l'obiettivo principale della conservazione/riqualificazione dell'area deve, quindi, essere quello di promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o semi-naturali, esistenti o di nuova creazione, caratterizzati da specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica, nonché di migliorare i collegamenti fra gli spazi naturali e semi-naturali (corridoi ecologici), rafforzando la funzione di corridoio ecologico svolta dal limitrofo canale, come prescritto nel PTCP di Ravenna (Art. 7.3 – Rete ecologica di livello provinciale - delle Norme di Attuazione) ;

PRESO ATTO:

- della crescente preoccupazione della cittadinanza e dell'allarme sociale creatosi sul tema dell'amianto, dato che:
 - è ormai ampiamente comprovato che l'amianto, soprattutto in forma volatile, è una sostanza altamente pericolosa, poiché le fibre, penetrando nell'organismo principalmente attraverso l'apparato respiratorio, possono causare gravi patologie;
 - che molte famiglie del territorio comunale di riferimento hanno vissuto in prima persona gli effetti dell'esposizione a tale sostanza;
 - che le procedure di smaltimento per garantire la sicurezza degli operatori e dell'ambiente, durante il trasporto, sono estremamente complesse e spesso sconosciute ai cittadini;
- preso atto, altresì, dell'orientamento espresso dal Consiglio Comunale relativamente alla proposta di intervento nell'area dell'ex cava della Calderana, nella seduta del 10/02/2011, nella quale il Consiglio ha votato all'unanimità due ordini del giorno che stabilivano la ferma contrarietà dell'Amministrazione Comunale di Russi alla realizzazione in tale area di una discarica di rifiuti speciali, atta a ricevere i rifiuti contenenti l'amianto di matrice compatta per un volume di circa 360 mila metri cubi, per una capacità di smaltimento, complessiva di circa 570 mila tonnellate;
- che il Piano Regolatore Generale è il principale strumento di pianificazione, mediante il quale l'Amministrazione Comunale determina le direttive per lo sviluppo urbanistico ed edilizio, individuando la specifica destinazione delle "zone", nonché dettando norme circa le modalità degli interventi in esse consentiti ed attuabili;
- che la localizzazione di tale discarica, di grande impatto sul territorio, per rifiuti speciali non pericolosi non è stata esaminata dal Consiglio Comunale, ne' in sede di pianificazione generale del territorio (PRG) con specifico riferimento agli inerti contenenti amianto, ne' in sede di adozione del Piano Provinciale Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (2008), a cui il Comune di Russi non ha presentato osservazioni poiché nel PPGR non era presente alcuna localizzazione puntuale relativa a tale discarica che seppur ricadendo in ambito idoneo non presenta la rete infrastrutturale necessaria (es: viabilità) ad accogliere un impianto di tale dimensione;

RITENUTO:

- che, dando conto della pluralità di esigenze pubbliche preesistenti, ben definite sin dal momento dell'approvazione del vigente PRG'95 (anni 1995-1997) attraverso la disposizione di una tutela ambientale sull'area che, pur essendo frutto dell'antropizzazione, presenta aspetti di rinaturalizzazione tali da meritare di essere tutelati che sono astati ribaditi e rafforzati nella pianificazione provinciale (PTCP di Ravenna approvato nel 2006) e sopravvenute ricollegate alla sicurezza del territorio, sia necessario valutare in maniera più approfondita in relazione al progetto presentato dalla Società Calderana successivamente alla adozione della Variante di cui si discute, i riflessi che l'attività di discarica sopra descritta potrebbe avere sul territorio, nell'ottica non tanto del divieto tout court dell'intervento imprenditoriale, bensì della tutela del territorio e della salute della cittadinanza, mantenendo i criteri generali, di ordine tecnico-discrezionale, seguiti nella impostazione del PRG stesso, che dettavano una disciplina procedurale (Progetto Unitario) tesa a favorire il potere di mediazione della Pubblica Amministrazione sulle tematiche ambientali e di compensazione degli effetti;

- che la riqualificazione ambientale dell'area dell'ex cava Calderana dovrà avere come obiettivo prioritario la valorizzazione degli aspetti ambientali e paesistici, mediante interventi di valorizzazione e di trasformazione della morfologia attuale dei suoli in modo compatibile con le finalità di tutela del paesaggio e dei valori naturali e la definizione degli usi compatibili;

CONSIDERATO, INOLTRE:

- che il proprietario dell'area non può opporre la violazione di alcuna posizione soggettiva "primaria" in relazione al venir meno di una precedente previsione urbanistica, peraltro contenuta in uno strumento solo adottato, che consentiva un utilizzo dell'area medesima con minori vincoli e salvaguardie ambientali, in quanto la posizione giuridica del privato in ordine alle destinazioni di zona si qualifica come un'aspettativa generica e comunque cedevole dinanzi alla discrezionalità del potere pubblico di pianificazione urbanistica e delle scelte di assetto del proprio territorio che, in vista dell'interesse pubblico generale, possono essere assunte ed anche modificate, in presenza di motivate esigenze e di motivate valutazioni dell'Organo politico di rappresentanza degli interessi della collettività rappresentata;

VISTA:

- la perdita di efficacia della salvaguardia, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20/2000, che interverrà decorsi 5 anni dall'adozione e dunque il prossimo 08/01/2014;
- la necessità di attualizzazione della Variante in oggetto, dovuta al protrarsi per lungo tempo del periodo di salvaguardia dell'Adozione, periodo durante il quale sono intervenute alcune modifiche normative sovraordinate che rendono la predetta variante inoperante perchè superata e suscettibile di nuovo adeguamento (Delibera di Consiglio Regionale n. 4286 del 05/02/2009 << Modifiche alla delibera del Consiglio regionale 8 maggio 2002, n. 355 "Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva carburanti">> e Piano Infraregionale Attività Estrattive approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 18 del 03/03/2009), ed, altresì, di una sostanziale diversa valutazione, rispetto alle scelte a suo tempo effettuate con l'adozione, non tradottesi in una successiva approvazione, in ordine alla modifica della normativa di zonizzazione della zona della ex cava Calderana, da territorio soggetto a vincoli di tutela naturalistica, a territorio agricolo indifferenziato, con possibilità, quindi, di sua utilizzazione priva dell'adeguata tutela;
- la carenza della rappresentazione cartografica della variazione prevista per la predetta area denominata "ex cava della Calderana";

RITENUTO OPPORTUNO per la tutela del territorio Comunale:

- provvedere alla revoca/annullamento della Delibera n. 1/2009 di Adozione della Variante in oggetto, quale oggettiva espressione di un potere di governo del territorio e di affermazione della priorità degli interessi pubblici che si intendono perseguire a favore dell'intera collettività;
- riaffermare il contenuto del PRG95 vigente, che sottopone qualsiasi intervento da attuare sull'area dell'ex cava Calderana alla approvazione da parte del Consiglio Comunale di specifico Progetto Unitario di riqualificazione ambientale e della relativa Convenzione, nell'ottica di un dettato normativo allineato a quanto stabilito nel PTCP della Provincia di Ravenna, che prevede il potenziamento e il miglioramento della rete ecologica in cui l'area ricade;

vista l'allegata istruttoria tecnica a firma dell'Arch. Marina Doni, Responsabile dell'Area edilizia privata, urbanistica ed ambiente;

visto il parere favorevole di cui all'art. 49, comma 1°, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

visto che il responsabile dell'Area Finanziaria non ha espresso parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

PER I MOTIVI AMPIAMENTE ESPOSTI IN PREMESSA

- di REVOCARE/ANNULLARE LA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 08/01/2009 ad oggetto: "VARIANTE AL PRG'95 VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 41 comma 3 DELLA L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., DENOMINATA "DICEMBRE 2008";
- di DARE ATTO CHE LA PRESENTE DELIBERA SOSTITUISCE la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 26/03/2013, che è quindi da considerarsi a sua volta revocata/annullata;
- di dare atto che la presente Deliberazione deve essere trasmessa, per dovuta conoscenza e competenza, alla Provincia di Ravenna, AUSL Ravenna e ARPA Ravenna.

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
MARIO SILVESTRI

IL SEGRETARIO GENERALE
D.SSA ANGELA GRATTONI
